

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7983	14 aprile 2021	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

Casi di rigore: aumento della dotazione finanziaria e adeguamento della Legge sullo stanziamento di un credito lordo di 75.6 milioni di franchi e netto di 24.52 milioni di franchi per l'adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi dell'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore

INDICE

1.	INTRODUZIONE	1
2.	AUMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA.....	3
3.	STRALCIO DELLE PERCENTUALI MINIME.....	4
4.	MODIFICHE DI LEGGE E TABELLA SINOTTICA.....	5
5.	RELAZIONE CON IL PIANO FINANZIARIO.....	9
6.	CONCLUSIONI	9
	DECRETO LEGISLATIVO URGENTE.....	11
	LEGGE	13

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo per approvazione la proposta di aumento della dotazione finanziaria per il finanziamento cantonale delle misure a sostegno dei casi di rigore ai sensi della Legge Covid-19 e lo stralcio dei minimi delle percentuali e dell'importo inferiore massimo per i contributi a fondo perso e le fidejussioni.

1. INTRODUZIONE

Il 25 gennaio 2021 è stato approvato dal Gran Consiglio il messaggio n. 7948 del 23 dicembre 2020, con alcuni emendamenti che tenevano già conto delle modifiche introdotte il 13 gennaio dal Consiglio federale, in particolare con l'introduzione di un programma parallelo per le imprese che a partire dal 1° novembre 2020 hanno dovuto chiudere la loro attività per almeno 40 giorni su ordine delle autorità.

Il 27 gennaio 2021 il Consiglio di Stato ha approvato il decreto esecutivo concernente l'adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi dell'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, in modo da permettere un avvio rapido del programma relativo ai casi di rigore. Il 1° febbraio 2021 è stato attivato il sito cantonale dedicato ai casi di rigore (www.ti.ch/casidirigore) sul quale si trovano tutte le indicazioni di dettaglio e dal 4 febbraio 2021 le imprese hanno potuto inoltrare le richieste di aiuto. Le prime decisioni di stanziamento sono avvenute il 12 febbraio 2021.

Da allora il programma federale relativo ai casi di rigore ha subito ulteriori modifiche e di conseguenza anche l'attuazione cantonale è stata di volta in volta adattata.

Il 19 marzo 2021 le camere federali hanno approvato ulteriori modifiche all'art 12 della Legge Covid-19 concernente i casi di rigore, entrate in vigore il 20 marzo e la relativa ordinanza federale aggiornata è stata approvata dal Consiglio federale il 31 marzo 2021 ed è entrata in vigore il 1° aprile 2021.

Tra le principali novità introdotte a livello federale si segnalano in particolare le seguenti:

- per le imprese con una cifra d'affari superiore a CHF 5 milioni sono state stabilite dalla Confederazione delle norme vincolanti a livello nazionale. Il finanziamento delle misure per queste imprese sarà interamente a carico della Confederazione, senza alcuna partecipazione finanziaria cantonale, anche se i Cantoni rimangono responsabili dell'esame delle richieste e dalla relativa decisione di stanziamento degli aiuti;
- per le imprese con una cifra d'affari inferiore a CHF 5 milioni la Confederazione si assume il 70 per cento dei costi dei provvedimenti per i casi di rigore, mentre il restante 30% è a carico dei Cantoni;
- l'estensione del programma dei casi di rigore anche alle imprese costituite tra il 1° marzo 2020 e il 30 settembre 2020, come da esplicita richiesta cantonale;
- la competenza per la procedura concernente i casi di rigore spetta al Cantone nel quale l'impresa aveva la propria sede il 1° ottobre 2020. Il Cantone in questione non sostiene soltanto la sede dell'impresa e le succursali ubicate nel suo territorio, ma per il calcolo della prestazione tiene conto di tutte le succursali dell'impresa in Svizzera;
- aumento della dotazione finanziaria federale per i casi di rigore, in modo da potere finanziare nella misura del 100% (nel caso delle imprese con una cifra d'affari superiore a CHF 5 milioni) o del 70% (nel caso delle imprese con una cifra d'affari inferiore a CHF 5 milioni) tutte le misure conformi alla legge e all'ordinanza federale decise dai cantoni, senza più prevedere una ripartizione prestabilita tra singoli cantoni.

Le modifiche continue al programma dei casi di rigore, così come lo stato d'attuazione del programma a livello cantonale è oggetto di un regolare scambio di informazioni tra il Consiglio di Stato e la sottocommissione finanze della Commissione della gestione e delle finanze.

Alla luce delle nuove importanti modifiche a livello federale e considerato l'attuale stato dell'attuazione cantonale del programma dei casi di rigore, un adeguamento della dotazione finanziaria cantonale è ritenuta necessaria.

Come per l'adozione della legge, anche in questo caso vi sottoponiamo due testi. Uno è il disegno di decreto legislativo di modifica della legge proposto con la clausola dell'urgenza

(artt. 43 della Costituzione cantonale¹, 65 cpv. 1 lett. c e 71 LGC²), così da poter entrare in vigore immediatamente, cioè senza dover attendere che sia trascorso il termine referendario di 60 giorni dalla pubblicazione sul Foglio ufficiale. Parallelamente vi sottoponiamo un identico decreto volto a modificare a tempo indeterminato la legge, sottoposto dunque a clausola referendaria.

2. AUMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA

L'attuale art. 8 cpv.1 della Legge cantonale per l'adozione di misure a favore dei casi di rigore prevede già per il Consiglio di Stato la facoltà di erogare ulteriori fondi nella misura in cui fossero esclusivamente a carico della Confederazione. È questo ora il caso per le imprese con una cifra d'affari superiore a CHF 5 milioni, il cui finanziamento è – a seguito delle modifiche apportata a marzo 2021 alla legge federale COVID-19 – interamente a carico della Confederazione. Per il Cantone è quindi possibile stanziare contributi per queste imprese alle condizioni previste nell'Ordinanza federale, senza alcuna limitazione per quanto concerne la dotazione complessiva: la dotazione finanziaria federale per il finanziamento di questa misura è infatti garantita (attualmente ammonta a 3 miliardi di franchi, ma la Confederazione si è già impegnata ad ampliarla ulteriormente se necessario).

Per quanto concerne le imprese con una cifra d'affari inferiore a CHF 5 milioni, la confederazione finanzia ora il 70% delle misure decise dai Cantoni. Come indicato nell'introduzione, non è prevista una ripartizione tra i cantoni della dotazione finanziaria federale, in quanto il finanziamento delle misure adottate dai cantoni, se conformi all'ordinanza federale, è garantito (attualmente ammonta a 6 miliardi di franchi, ma anche in questo caso, se necessario, la Confederazione si è già impegnata ad ampliarla ulteriormente).

Oltre ai 9 miliardi di cui sopra, la Confederazione ha inoltre previsto un miliardo quale riserva per i Cantoni particolarmente colpiti dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19, alla quale il Canton Ticino ha già richiesto di poter accedere.

Se la presa a carico intera da parte della Confederazione del finanziamento delle misure a favore delle imprese più grandi da un lato libera risorse ai cantoni, dall'altro l'inserimento nei casi di rigore delle misure per le imprese chiuse per ordine dell'autorità per più di 40 giorni a partire dal 1° novembre 2021 ha fatto aumentare notevolmente il fabbisogno finanziario per far fronte a tutte le richieste da parte delle imprese con una cifra d'affari inferiore a CHF 5 milioni.

Attualmente il programma sta andando avanti a ritmo sostenuto e si sta avvicinando l'esaurimento del credito a disposizione. Si ricorda che per l'evasione di una richiesta passano dal momento della ricezione all'erogazione indicativamente tra le tre e le cinque settimane. La durata della procedura dipende sia dalla complessità del caso che dalla completezza della documentazione. Per i casi più complessi, che richiedono approfondimenti o che non presentano da subito la necessaria documentazione questi tempi possono allungarsi.

¹ Costituzione della Repubblica e Cantone Ticino del 14 dicembre 1997; RL 101.100

² Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato del 24 febbraio 2015; RL 171.100

Per far fronte alle necessità future si propone quindi di procedere con un aumento della dotazione finanziaria di CHF 50 milioni, arrivando quindi complessivamente a CHF 125 milioni di franchi.

La dotazione cantonale di CHF 125 milioni sarebbe così ripartita:

- CHF 87.5 milioni a carico della Confederazione;
- CHF 37.5 milioni a carico del Canton Ticino.

La tabella seguente illustra la nuova ripartizione finanziaria rispetto al finanziamento previsto nel messaggio 7948:

	Dotazione M7948				Aggiornamento	
	1a tranche (50% a carico del cantone)	2a tranche (20% a carico del cantone)	3a tranche (33% a carico del cantone)	Totale M7948	Dotazione totale (30% a carico del cantone)	Differenza Tot agg / tot M7948
Contributo CH	8.64	20.74	21.71	51.08	87.5	+36.42
Contributo TI	8.64	5.18	10.69	24.52	37.5	+12.98
Totale disponibilità finanziaria*	17.28	25.92	32.4	75.6	125	+49.40

*importi in mio. CHF

Con un aumento del contributo cantonale ai casi di rigore di poco meno di CHF 13 milioni, è pertanto possibile attivare per i finanziamenti delle misure a favore delle imprese con una cifra d'affari inferiori a CHF 5 milioni una dotazione finanziaria complessiva di CHF 125 milioni.

Qualora dovessero sorgere in seguito necessità ulteriori si procederà con una nuova richiesta di aggiornamento del credito con relativa copertura finanziaria federale pari al 70%.

L'aumento della dotazione finanziaria comporta la necessità di modificare l'art. 8 cpv.1 della legge cantonale. L'ulteriore aumento del numero di richiesta da trattare, comporta conseguentemente la necessità di adeguare anche i costi interni per la gestione delle misure dei casi di rigore (art. 8 cpv.3). Inoltre, considerato che non si escludono ulteriori adeguamenti alla dotazione finanziaria, si propone di togliere dal titolo della legge stessa il riferimento all'entità del credito lordo. Per la formulazione del titolo di legge e la modifica dell'art. 8 si rimanda al capitolo 4, comprensivo di tabella sinottica.

3. STRALCIO DELLE PERCENTUALI MINIME

Secondo l'articolo 12 capoverso 1^{bis} della legge COVID-19, nell'accertare l'esistenza di un caso di rigore, deve essere considerata anche la quota di costi fissi non coperti. Per garantire ai Cantoni una rapida esecuzione, la Confederazione permette l'utilizzo di quote forfettarie dei costi fissi dei settori oggetto delle misure dei casi di rigore, come previsto peraltro dall'attuale sistema cantonale in vigore. L'entità del finanziamento concesso non deve comunque portare a situazioni di indennizzo eccessivo.

Nell'analisi delle varie casistiche di richieste ricevute a livello cantonale, il Consiglio di Stato ha già utilizzato la possibilità di aggiornare i settori beneficiari, come previsto espressamente

dall'art. 2 lett. f) della legge cantonale. È stato il caso, ad esempio, per il settore delle lavanderie, inserite nella lista dei settori beneficiari il 12 marzo 2021.

Valutando richieste di imprese appartenenti a settori attualmente non previsti dal decreto esecutivo, è emerso come la percentuale adeguata di costi fissi da applicare sarebbe inferiore agli attuali limiti percentuali minimi fissati per i contributi a fondo perso (art. 6, minimo 5%) e per le fidejussioni (art. 6^{bis}, minimo 10%). Va infatti ricordato che il sistema cantonale prevede l'applicazione della percentuale d'aiuto alla media dell'intera cifra d'affari generata da un'impresa nel biennio 2018-2019. Non va poi dimenticato che la percentuale d'aiuto deve tener conto, oltre che dei costi fissi generali del settore, anche della durata della limitazione.

Per permettere una maggiore flessibilità nell'inserimento di eventuali nuovi settori beneficiari dei casi di rigore, che tenga conto dei costi fissi del settore a livello nazionale, si propone pertanto di rinunciare a fissare una percentuale minima, mantenendo comunque quella massima. Di conseguenza, anche l'importo inferiore massimo è stralciato dai rispettivi articoli. Considerato che la Confederazione ha innalzato a un milione l'importo massimo d'aiuto a fondo perso per le imprese con una cifra d'affari inferiore a CHF 5 milioni, si propone di riprendere questo limite per un eventuale aggiornamento, se necessario, dei tetti massimi previsti per i diversi settori. Considerato che il limite è già fissato nell'ordinanza federale, l'irrispettivo importo massimo previsto dalla Legge cantonale è di conseguenza ridondante e viene pertanto eliminato

In ogni caso, per i settori già attualmente definiti nel decreto esecutivo, non è previsto un adeguamento verso il basso delle percentuali e degli importi massimi.

Anche per questa modifica si rimanda al capitolo 4, comprensivo di tabella sinottica.

4. MODIFICHE DI LEGGE E TABELLA SINOTTICA

Di seguito sono presentate le modifiche di legge – identiche nei due decreti allegati – spiegate nei capitoli due e tre, che riguardano:

- l'aggiornamento del titolo della legge;
- lo stralcio della percentuale minima e dell'importo inferiore massimo, di cui all'art. 6;
- lo stralcio dei minimi delle percentuali e dell'importo inferiore massimo, di cui all'art. 6^{bis};
- l'aumento della dotazione finanziaria cantonale, di cui all'art. 8 cpv.1;
- l'aumento della dotazione per la gestione delle misure dei casi di rigore, di cui all'art. 8 cpv.3.

Titolo della legge (modifica)

Legge
d'applicazione per i casi di rigore della Legge COVID-19
(del 25 gennaio 2021)

L'eliminazione dal titolo della Legge del riferimento alla dotazione finanziaria permetterà ulteriori adeguamenti, senza dover modificare nuovamente il titolo. Il riferimento ai casi di rigore e alla relativa legge federale COVID-19 rende la legge facilmente identificabile.

Art. 6 Contributo a fondo perso (modifica)

Il Consiglio di Stato definisce, per settore, la percentuale massima del contributo a fondo perso conformemente ai criteri espressi nell'ordinanza COVID-19 casi di rigore. Le percentuali possono raggiungere un massimo del 20 per cento della cifra d'affari annua computabile.

L'adeguamento della percentuale minima per l'aiuto a fondo perso permetterà di inserire nuovi settori tra quelli beneficiari delle misure dei casi di rigore, tenendo conto dei costi fissi medi del settore e della durata della limitazione.

Art. 6bis Fideiussione (modifica)

Il Consiglio di Stato definisce, per settore, la percentuale massima della fideiussione conformemente ai criteri espressi nell'ordinanza COVID-19 casi di rigore. La fideiussione può raggiungere al massimo il 25 per cento della cifra d'affari annua computabile e un ammontare massimo di 1'000'000 franchi.

L'adeguamento della percentuale minima della fideiussione permetterà di inserire nuovi settori tra quelli beneficiari delle misure dei casi di rigore, tenendo conto dei costi fissi medi del settore e della durata della limitazione.

Art. 8 cpv. 1 Finanziamento (modifica)

¹Per il finanziamento delle misure a favore dei casi di rigore è autorizzata l'erogazione di aiuti finanziari stabiliti secondo l'art. 4 fino ad un importo massimo di 125 milioni di franchi, di cui 87.5 milioni di franchi coperti dalla Confederazione. È data facoltà al Consiglio di Stato di erogare ulteriori fondi solo nella misura in cui fossero esclusivamente a carico della Confederazione.

L'aumento della dotazione finanziaria permetterà, oltre a poter far fronte a tutte le richieste già pervenute, di evadere ulteriori potenziali 700 richieste da parte di imprese con una cifra d'affari inferiore a CHF 5 milioni.

Art. 8 cpv. 3 Finanziamento (modifica)

³Per i costi interni di gestione delle misure dei casi di rigore sono stanziati 1.6milioni di franchi.

L'aumento della disponibilità finanziaria per i costi interni di gestione, permetterà di evadere anche le nuove richieste dovute all'aumento della dotazione finanziaria complessiva.

Le modifiche sono riassunte nella tabella sinottica seguente:

Legge in vigore	Modifica proposta	Nuova versione della Legge
<p>Titolo Legge</p> <p>sullo stanziamento di un credito lordo di 75.6 milioni di franchi e netto di 24.52 milioni di franchi per l'adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi dell'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, sul contributo a copertura dei costi sostenuti dai beneficiari per i costi di revisione e per le prestazioni fornite dalla Cooperativa di fideiussione CFSud</p>	<p>Legge</p> <p>sullo stanziamento di un credito lordo di 75.6 milioni di franchi e netto di 24.52 milioni di franchi per l'adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi dell'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, sul contributo a copertura dei costi sostenuti dai beneficiari per i costi di revisione e per le prestazioni fornite dalla Cooperativa di fideiussione CFSud</p> <p>d'applicazione per i casi di rigore della Legge COVID-19</p>	<p>Titolo Legge</p> <p>d'applicazione per i casi di rigore della Legge COVID-19</p>
<p>Art. 6 Contributo a fondo perso</p> <p>Il Consiglio di Stato definisce, per settore, la percentuale massima del contributo a fondo perso conformemente ai criteri espressi nell'ordinanza COVID-19 casi di rigore. Le percentuali sono comprese tra un minimo del 5 per cento della cifra d'affari annua computabile e un massimo del 20 per cento e l'ammontare massimo è compreso tra i 250'000 franchi e i 750'000 franchi.</p>	<p>sono comprese tra un minimo del 5 per cento della cifra d'affari annua computabile e possono raggiungere l'ammontare massimo è compreso tra i 250'000 franchi e i 750'000 franchi.</p>	<p>Art. 6 Contributo a fondo perso</p> <p>Il Consiglio di Stato definisce, per settore, la percentuale massima del contributo a fondo perso conformemente ai criteri espressi nell'ordinanza COVID-19 casi di rigore. Le percentuali possono raggiungere un massimo del 20 per cento della cifra d'affari annua computabile.</p>

<p>Art. 6bis Fideiussione</p> <p>Il Consiglio di Stato definisce, per settore, la percentuale massima della fideiussione conformemente ai criteri espressi nell'ordinanza COVID-19 casi di rigore. La fideiussione è compresa tra un minimo del 10 per cento della cifra d'affari annua computabile e un massimo del 25 per cento e l'ammontare massimo è compreso tra 500'000 franchi e 1'000'000 franchi.</p>	<p>è compresa tra un minimo del 10 per cento della cifra d'affari annua computabile e può raggiungere l'ammontare massimo è compreso tra 500'000 franchi e un ammontare massimo di</p>	<p>Art. 6bis Fideiussione</p> <p>Il Consiglio di Stato definisce, per settore, la percentuale massima della fideiussione conformemente ai criteri espressi nell'ordinanza COVID-19 casi di rigore. La fideiussione può raggiungere al massimo il 25 per cento della cifra d'affari annua computabile e un ammontare massimo di 1'000'000 franchi.</p>
<p>Art. 8 cpv.1 Finanziamento</p> <p>¹Per il finanziamento delle misure a favore dei casi di rigore è autorizzata l'erogazione di aiuti finanziari stabiliti secondo l'art. 4 fino ad un importo massimo di 75.6 milioni di franchi, di cui 51.08 milioni di franchi coperti dalla Confederazione. È data facoltà al Consiglio di Stato di erogare ulteriori fondi solo nella misura in cui fossero esclusivamente a carico della Confederazione.</p>	<p>75.6 51.08 125 87.5</p>	<p>Art. 8 cpv.1 Finanziamento</p> <p>¹Per il finanziamento delle misure a favore dei casi di rigore è autorizzata l'erogazione di aiuti finanziari stabiliti secondo l'art. 4 fino ad un importo massimo di 125 milioni di franchi, di cui 87.5 milioni di franchi coperti dalla Confederazione. È data facoltà al Consiglio di Stato di erogare ulteriori fondi solo nella misura in cui fossero esclusivamente a carico della Confederazione.</p>
<p>Art. 8 cpv.3 Finanziamento</p> <p>³Per i costi interni di gestione delle misure dei casi di rigore sono stanziati 1.2 milioni di franchi.</p>	<p>1.2 1.6</p>	<p>Art. 8 cpv.3 Finanziamento</p> <p>³Per i costi interni di gestione delle misure dei casi di rigore sono stanziati 1.6 milioni di franchi.</p>

5. RELAZIONE CON IL PIANO FINANZIARIO

Gestione corrente: l'adeguamento della dotazione finanziaria nel 2021 comporta un maggior esborso massimo prevedibile che ammonta a CHF 50 milioni, di cui fino a CHF 36.42 milioni verranno rimborsati dalla Confederazione. A carico del Cantone si prevede un aumento di CHF 13.38 milioni.

Sono inoltre da prevedere erogazioni di fondi esclusivamente a carico della Confederazione, stimabili in CHF 30-50 milioni. Tali fondi sono anticipati dal Canton Ticino e, entro la fine dell'anno, saranno interamente rimborsati dalla Confederazione.

I costi legati al versamento dei contributi a fondo perso e all'escussione delle fideiussioni, come anche i rimborsi della quota della Confederazione, sono registrati sul CRB 835.

I contributi a fondo perso erogati impatteranno l'esercizio 2021 (salvo gli eventuali rimborsi dai beneficiari nei 5 anni successivi), mentre le fideiussioni potranno avere un impatto fino al 2031.

Il costo dei contributi a fondo perso e dell'escussione delle fideiussioni sarà a carico del CRB 835 come segue:

- conto 36350201 "Contributi per casi di rigore" per la quota di contributi a carico del Cantone;
- conto 36350202 "Contributi per spese di revisione – casi di rigore" per le spese di revisione rifeuse ai beneficiari a carico del Cantone;
- conto 46300074 "Contributi federali per casi di rigore" per la quota dei versamenti per i contributi a fondo e per le fideiussioni escusse da rifatturare alla Confederazione.

L'accantonamento a copertura delle fideiussioni escusse è registrato sul conto 20840001 "Accantonamento per perdite su fideiussioni 931"; gli adeguamenti annuali legati alla valutazione del rischio di escussione delle fideiussioni in essere verranno registrati sul CRB 931, conto 34999001 "Accantonamento per perdite su fideiussioni". L'adeguamento di questo accantonamento è registrato sul CRB 931, mentre il suo scioglimento per coprire i costi legati all'escussione delle fideiussioni è registrato a favore del CRB 835.

Modifiche dell'effettivo del personale: si prevede la creazione temporanea di ulteriori 4 nuove unità a tempo pieno per la gestione, controllo ed erogazione dei casi di rigore a seguito dell'aumento della dotazione finanziaria nel 2021.

6. CONCLUSIONI

Grazie alle modifiche proposte con il presente messaggio sarà possibile garantire la disponibilità finanziaria necessaria per far fronte a tutte le richieste già pervenute per l'ottenimento degli aiuti per i casi di rigore, così come di far fronte ad ulteriori potenziali 700 nuove richieste. Sarà inoltre possibile considerare l'inserimento di nuovi settori, tenendo conto dei costi fissi e della durata delle limitazioni.

Il Consiglio di Stato continuerà a collaborare strettamente con la sottocommissione finanze della Commissione della gestione e delle finanze, al fine di garantire un regolare flusso di informazione e, se del caso, proporre un ulteriore aumento della dotazione finanziaria.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, Norman Gobbi

Il Cancelliere, Arnaldo Coduri

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO URGENTE

di modifica della legge sullo stanziamento di un credito lordo di 75.6 milioni di franchi e netto di 24.52 milioni di franchi per l'adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi dell'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, sul contributo a copertura dei costi sostenuti dai beneficiari per i costi di revisione e per le prestazioni fornite dalla Cooperativa di fideiussione CFSud

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 14 aprile 2021 n. 7983 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sullo stanziamento di un credito lordo di 75.6 milioni di franchi e netto di 24.52 milioni di franchi per l'adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi dell'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, sul contributo a copertura dei costi sostenuti dai beneficiari per i costi di revisione e per le prestazioni fornite dalla Cooperativa di fideiussione CFSud del 25 gennaio 2021 è modificata come segue:

Titolo	Legge di applicazione per i casi di rigore della legge COVID-19 Art. 6
Contributo a fondo perso	Il Consiglio di Stato definisce, per settore, la percentuale massima del contributo a fondo perso conformemente ai criteri espressi nell'ordinanza COVID-19 casi di rigore. Le percentuali possono raggiungere un massimo del 20 per cento della cifra d'affari annua computabile. Art. 6^{bis}
Fideiussione	Il Consiglio di Stato definisce, per settore, la percentuale massima della fideiussione conformemente ai criteri espressi nell'ordinanza COVID-19 casi di rigore. La fideiussione può raggiungere al massimo il 25 per cento della cifra d'affari annua computabile e un ammontare massimo di 1'000'000 di franchi. Art. 8 cpv. 1 e 3
Finanziamento	¹ Per il finanziamento delle misure a favore dei casi di rigore è autorizzata l'erogazione di aiuti finanziari stabiliti secondo l'art. 4 fino ad un importo massimo di 125 milioni di franchi, di cui 87.5 milioni di franchi coperti dalla Confederazione. È data facoltà al Consiglio di Stato di erogare ulteriori fondi solo nella misura in cui fossero esclusivamente a carico della Confederazione. ³ Per i costi interni di gestione delle misure dei casi di rigore sono stanziati 1.6 milioni di franchi.

II.

¹Il presente decreto legislativo, giudicato di natura urgente, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Esso decade dopo un anno dall'entrata in vigore e non può essere rinnovato in via d'urgenza.

Disegno di

LEGGE

sullo stanziamento di un credito lordo di 75.6 milioni di franchi e netto di 24.52 milioni di franchi per l'adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi dell'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, sul contributo a copertura dei costi sostenuti dai beneficiari per i costi di revisione e per le prestazioni fornite dalla Cooperativa di fideiussione CFSud del 25 gennaio 2021; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 14 aprile 2021 n. 7983 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a:

I.

La legge sullo stanziamento di un credito lordo di 75.6 milioni di franchi e netto di 24.52 milioni di franchi per l'adozione di misure a favore dei casi di rigore ai sensi dell'ordinanza COVID-19 sui casi di rigore, sul contributo a copertura dei costi sostenuti dai beneficiari per i costi di revisione e per le prestazioni fornite dalla Cooperativa di fideiussione CFSud del 25 gennaio 2021 è modificata come segue:

Titolo	Legge di applicazione per i casi di rigore della legge COVID-19
	Art. 6
Contributo a fondo perso	Il Consiglio di Stato definisce, per settore, la percentuale massima del contributo a fondo perso conformemente ai criteri espressi nell'ordinanza COVID-19 casi di rigore. Le percentuali possono raggiungere un massimo del 20 per cento della cifra d'affari annua computabile.
	Art. 6^{bis}
Fideiussione	Il Consiglio di Stato definisce, per settore, la percentuale massima della fideiussione conformemente ai criteri espressi nell'ordinanza COVID-19 casi di rigore. La fideiussione può raggiungere al massimo il 25 per cento della cifra d'affari annua computabile e un ammontare massimo di 1'000'000 di franchi.
	Art. 8 cpv. 1 e 3
Finanziamento	¹ Per il finanziamento delle misure a favore dei casi di rigore è autorizzata l'erogazione di aiuti finanziari stabiliti secondo l'art. 4 fino ad un importo massimo di 125 milioni di franchi, di cui 87.5 milioni di franchi coperti dalla Confederazione. È data facoltà al Consiglio di Stato di erogare ulteriori fondi solo nella misura in cui fossero esclusivamente a carico della Confederazione.

³Per i costi interni di gestione delle misure dei casi di rigore sono stanziati 1.6 milioni di franchi.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore immediatamente.